



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

01514602201		
A00° - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO		
N. 430 INT.	20 APR 2020	
UOR SM	CC	RUC
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo SICUREZZA	Sottofascicolo	

PRESIDENZA

A tutti i Presidenti di sezione
e p.c. a tutti i giudici del Tribunale

Milano, 20 aprile 2020

Oggetto: organizzazione dell'attività giudiziaria dopo l'11 maggio 2020.

A legislazione vigente entro l'11 maggio p.v. il Capo dell'Ufficio dovrà procedere all'adozione del provvedimento previsto dall'art. 83 comma 7 D.L. n. 18/2020.

Già con il provvedimento n. 56 del 10 aprile 2020 sono stati indicati una serie di criteri operativi, che potranno essere confermati o, se del caso, modificati o integrati.

L'Ordine degli Avvocati in data 15 aprile u.s. ha fatto pervenire un elaborato, che allego, nel quale sono prospettate richieste per un ampliamento e una rimodulazione dell'attività.

Rispetto ad esse e, più in generale, rispetto alla problematica correlata all'attività *post* 11 maggio 2020 appare opportuno richiedere un vostro eventuale aggiornamento del contributo già fornito nella precedente fase, se ritenuto utile.

In tal senso, quindi, vi invito a comunicare alla Segreteria Magistrati (segrmag.tribunale.milano@giustizia.it) vostra nota entro il 27 aprile p.v. ore 13,00.

Molte cordialità.

Il Presidente del Tribunale
Roberto Bichi



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02 5492921 - FAX 02 54101447 - 02 55181003

www.ordineavvocatimilano.it

Ldr

Milano, 14 aprile 2020

Preg.mo
Dott. Roberto Bichi
Presidente
del Tribunale di Milano

Preg.mo Presidente,

come ho avuto modo di riferirle per telefono, soltanto giovedì 9 c.m. il Consiglio dell'Ordine riunito ha potuto esaminare le linee guida per il regolare svolgimento delle attività giudiziarie per il Tribunale ed esprimere le proprie osservazioni. Ci è spiaciuto non aver avuto il tempo di inoltrarle prima della diffusione; lo facciamo adesso riservandoci di approfondire i singoli punti con i Presidenti da Lei delegati.

Le presenti osservazioni danno per scontato che le linee guida saranno operative solo per il periodo dell'emergenza Coronavirus, pertanto solo a questo lasso temporale vanno riferite.

Con riguardo alla giustizia civile, abbiamo preso atto che le regole rispettano, seppur da remoto, i principi generali del processo. Tuttavia, riteniamo che si debba tenere conto della difficoltà per gli avvocati di operare da casa, per cui riteniamo sia necessario un atteggiamento prudente nell'applicazione dell'art. 309 c.p.c., così come appare opportuno disporre il rinvio dell'udienza laddove una delle parti non abbia precisato le conclusioni.

Per quanto riguarda il periodo di sospensione delle attività, si rinnova l'auspicio che vengano accettati e lavorati dalle cancellerie i depositi telematici comunque avvenuti, e che sia consentito alle parti di rinunciare congiuntamente alla sospensione delle attività, provvedendo ove possibile da remoto agli adempimenti e mantenendo fermi i tempi per gli adempimenti già comunicati.

Al riguardo si nota come il pericolo di una totale e completa ripartenza delle controversie genererebbe un "ingorgo" non gestibile; inoltre, ove così accadesse, si presenterebbe la necessità di continuare ad avanzare istanze al giudice competente, affinché fissi le udienze anche per incumbenti di poco conto (ad es, la fissazione di una udienza di prove, l'autorizzazione alla chiamata del terzo, ecc.)

Sempre nel settore civile non vi è riferimento alle controversie di lavoro che, diversamente, potrebbero essere trattate: per esempio consentendo alle parti di sottoscrivere accordi transattivi già raggiunti, oppure di abbandonare controversie transatte in sede diversa (ad es. quella sindacale). Pure si potrebbe consentire alle parti, come anche nel puro procedimento civile, di trattare dell'ammissione delle prove. Ancora: attenzione ai termini per il deposito dei ricorsi di natura amministrativa (mi riferisco agli ordini di pagamento dell'Inps o dell'Inail). Infine, pur con tutte le cautele del caso, se effettivamente le cause di licenziamento sono giustamente indicate come urgenti, bisognerebbe consentirne la trattazione, almeno in relazione alla prima fase del rito c.d. Fornero.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02 5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181093

www.ordineavvocatimilano.it

Quanto alla giustizia penale, ferma l'irrinunciabilità dei principi del nostro ordinamento che prevedono la celebrazione in aula dei processi, considerata l'emergenza sanitaria in atto e nei limiti ristretti della sua permanenza, il Consiglio ritiene fondamentale la ripresa almeno parziale delle udienze e dell'attività giudiziaria.

Qualora non sia possibile garantire nelle aule il rispetto delle necessarie misure di igiene e distanziamento, a partire da quanto prima e comunque dal 12 maggio prossimo, finché la situazione epidemica lo imponga, si ritiene accettabile anche il ricorso alla modalità del processo a distanza, quando questa non sacrifichi in misura inaccettabile l'effettività del contraddittorio.

Ogni miglioramento del processo, anche tecnologico, trova d'accordo gli avvocati. La possibilità di depositare in via telematica atti, liste testi, impugnazioni, memorie; l'introduzione di una modalità da remoto per la visione dei fascicoli e la richiesta copie sono inequivocabilmente d'aiuto al buon funzionamento della macchina giustizia". Ma alla fine ci si deve, salvo alcuni casi specifici, trovare in aula.

Questo principio è irrinunciabile per la piena difesa delle persone. In questi momenti difficili, lo stesso potrà cedere il passo, solo temporaneamente, alla esigenza di salvaguardare la salute e l'incolumità delle persone che frequentano il Palazzo di Giustizia, se ciò sarà necessario per far ripartire l'attività giudiziaria.

Gli imputati hanno diritto di sapere se sono o meno colpevoli, se devono o meno stare in carcere; le vittime devono avere il giusto risarcimento dei danni; l'opinione pubblica deve sapere che i Tribunali continuano a funzionare.

Per queste ragioni crediamo che un rinvio a dopo il 30 Giugno di tutti i processi cosiddetti "ordinari" non sia accettabile e giusto.

Proponiamo, quindi, già da subito ovvero dal 12 maggio prossimo, di svolgere una serie di attività che consentirebbero con certezza l'immediata ripresa, anche parziale della attività giudiziaria.

Si indicano le seguenti attività giudiziarie che si potrebbero svolgere con l'ausilio della videoconferenza a specifica richiesta dell'imputato (o del difensore munito di apposita procura), formulata in anticipo per consentire l'organizzazione, sia per i detenuti sia per i liberi, in aggiunta a quelle di cui la legge già impone la celebrazione:

1. Direttissime e Convalide d'arresto e di fermo;
2. Tribunale di Sorveglianza: udienze collegiali mediante collegamento da remoto per i detenuti, con sistema di comunicazione diretta e riservata con i difensori; udienze davanti al Magistrato di Sorveglianza con collegamento da remoto del P.M., del difensore e dell'interessato;
3. Interrogatori del detenuto da parte PM (ed anche interrogatori dei liberi, in particolare quelli ex art. 415 bis);
4. Udienza di opposizione all'archiviazione;
5. Udienza di Giudizio immediato "filtro";
6. Udienza di patteggiamento in fase di indagine;
7. Udienza di messa alla prova in fase di indagine;

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

www.ordineavvocatimilano.it

8. Udiienza a seguito di opposizione al decreto penale di condanna con richiesta di patteggiamento, messa alla prova, oblazione, o comunque prima udienza "filtro";
9. Udiienza preliminare "filtro";
10. Udiienza preliminare in caso di patteggiamento e di discussione sulla richiesta di rinvio a giudizio;
11. Udiienza preliminare in caso di abbreviato su esclusiva istanza del difensore dell'imputato.
12. Prima udienza dibattimentale "filtro";
13. Udiienza di richiesta prove (invio telematico dei documenti, salvo la necessità di deposito in cancelleria in caso di documentazione particolarmente voluminosa; conferimento incarico peritale trascrizione intercettazioni);
14. Udiienza di rinvio (ad esempio per valutazione remissione di querela, impedimenti parti, etc.);
15. Udiienza per la valutazione della capacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo;
16. Udiienze di declaratoria prescrizione;
17. Udiienza dibattimentale di trattazione della messa alla prova, patteggiamento, proscioglimento predibattimentale,
18. Udiienze di trattazione delle questioni di proscioglimento per particolare tenuità del fatto o per condotte riparatorie;
19. Udiienze avanti Sezione Misure Prevenzione; Udiienze per la revoca: a richiesta di parte; Udiienze per l'applicazione delle Misure: solo quelle soggette a termine di decadenza.
20. Incidenti di esecuzione.
21. Giudizio Abbreviato ex art 438 comma 1 c.p.p., salvo che una delle parti, ad eccezione della parte civile, si opponga.
22. Tribunale del riesame in videoconferenza solo se imputato o difensore fanno espressa richiesta di procedere con tale modalità;

In tutti i casi di cui sopra, dove sia prevista la possibilità di costituzione di parte civile, nell'avviso di fissazione dell'udienza alla persona offesa si dovrà comunicare espressamente che, qualora intendesse partecipare al giudizio, entro 5 giorni dall'udienza sarà necessario che, in proprio o per mezzo del proprio difensore, provveda ad inviare una mail chiedendo l'accesso al collegamento in videoconferenza - l'eventuale costituzione di parte civile deve avvenire a mezzo pec in via anticipata seguendo le regole della costituzione in udienza (es. punti 5, 8, 9).

In linea generale, in considerazione della fase di straordinaria emergenza, riteniamo possibile prevedere che, attraverso uno strumento ugualmente straordinario come la videoconferenza, sia consentita una ripresa di tutti i tipi d'udienza, ad esclusione di quelle per cui:

- è prevista l'audizione di testi, periti e consulenti di parte;
- vi sia una specifica richiesta da parte dell'imputato di presenziare personalmente dinanzi al Giudice (perché, ad esempio, vuole sottoporsi ad esame o rendere spontanee dichiarazioni).

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02 5492924 - FAX 02 54101447 - 02 55101003

www.ordineavvocatimilano.it


Evidentemente, in queste due ipotesi residue, il Giudice disporrà di svolgere in sicurezza l'udienza ovvero, se ciò risulti impossibile, disporrà il rinvio senza sospensione del termine prescrizionale.

Per quanto riguarda poi i depositi, alla luce delle sospensioni dei termini, si richiede che siano resi operativi indirizzi che consentano il deposito degli atti in scadenza, impugnazione in primis, mediante invio a mezzo di posta elettronica certificata.

Da ultimo, mi prego di allegare, esprimendo la condivisione del Consiglio, la lettera inviata dalla Camera Penale a commento delle linee guida del Tribunale.

Con molti cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Vinicio Nardo




Ill.mo Signor Presidente
Ordine Avvocati Milano
Avv. Vinicio Nardo
Via Freguglia 1
20122 MILANO

Carissimo Vinicio,

abbiamo preso atto del fatto che Corte di Appello e Tribunale abbiano emesso le linee guida per il prossimo periodo.

Qualche giorno fa Paola Boccardi ci ha fatto avere una bozza di protocolli proveniente dalla dott.ssa Pedio, che potrebbero essere sottoscritti per affrontare il periodo attuale di emergenza.

Rispetto a tale tema, Ti sottoponiamo qualche breve considerazione.

Da un lato siamo fermamente convinti del fatto che questo sia un momento in cui si debba cogliere l'occasione per implementare l'uso degli strumenti informatici, in realtà non solo per affrontare il momento critico attuale, ma anche per il futuro.

Con ciò ci riferiamo alla completa informatizzazione dei fascicoli, sia in Procura sia davanti altri Uffici giudiziari: potrebbe essere finalmente questo il momento perché all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano venga immaginata una seria ristrutturazione delle risorse, per consentire questo necessario passo in avanti.

È fin troppo ovvio sostenere che sarebbe necessario – e al passo con i tempi – poter accedere a tutti i fascicoli, potendo disporre di una copia conforme all'originale da remoto (in questo modo evitando di intasare corridoi ed uffici con presenza fisica che in questo momento è fortemente inopportuna, e in ogni caso in futuro renderebbe l'attività di tutti più snella).

Così come appare evidente che vi dovrebbe essere un netto passo in avanti, consentendo in termini espliciti il deposito degli atti dei difensori per il tramite della posta certificata o altro strumento informatico. Se ci unissimo tutti



per andare in questa direzione, forse potrebbe poi scaturirne anche qualche modifica normativa capace di risolvere il tema anche da un punto di vista formale. E in ogni caso potremmo unirvi per richiederla.

Da ultimo potrebbe essere di molto implementata, con una sorta di regolamentazione interna, la modalità di confronto e colloquio con i magistrati, all'interno di tutti gli Uffici, giudicanti o requirenti, in modo che confronti e colloqui possano anche intervenire tramite strumenti alternativi al colloquio *de visu*.

Questi sono, indiscutibilmente, gli ambiti nei quali andrebbe fatto sin da ora un forte passo in avanti, in modo anche da agevolare e consentire una ripartenza della attività di udienza.

Per poter celebrare le udienze, infatti, è indispensabile arrivare pronti a tale momento.

Per quanto attiene invece ai protocolli tesi a regolamentare l'attività di udienza all'interno delle linee guida predisposte dal Presidente Bichi, Ti indico quale è la nostra posizione.

Noi siamo evidentemente molto preoccupati, come tutta l'avvocatura, dall'attuale rischio di smaterializzazione delle udienze e dal timore che un qualche strappo ai principi cardine del nostro processo possa poi trovare un futuro reimpiego e prosecuzione una volta terminata l'emergenza, come la storia in altre occasioni ci ha insegnato.

La Camera Penale di Milano ritiene di dover contenere quindi l'utilizzo di protocolli, ancorchè gli stessi siano evidentemente ed unicamente legati alla fase emergenziale.

Saremmo pertanto oggi in astratto disponibili a firmare altri protocolli (da meditare integralmente in ordine ai singoli contenuti specifici) laddove fossero seguite tre direttive principali: il protocollo deve essere limitato alle udienze che si terranno o si possono tenere sino all'11 maggio; deve prevalere comunque la possibilità di scelta del difensore, in ordine allo svolgimento delle udienze secondo le modalità ordinarie; deve essere limitato ad un elenco tassativo di attività giudiziali da compiersi (che in questo momento individuiamo nella




richiesta ed emissione di sentenze di applicazione di una pena già concordata fra le parti, nella richiesta di messa alla prova e negli incidenti di esecuzione). In ogni caso si richiede che la partecipazione dei Giudici dell'eventuale Collegio dovrà essere effettiva e non da remoto, anche in relazione alla camera di consiglio.

Da ultimo, è inutile evidenziare che tutte le altre udienze potranno essere celebrate secondo le modalità ordinarie, naturalmente individuando modalità di convocazione dei singoli processi (che invero non saranno moltissimi) tali da veder rispettate le inevitabili precauzioni sanitarie del momento, assicurando nelle aule postazioni distanziate con relativi microfoni.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Un caro saluto.

Milano, 13 aprile 2020

Il Presidente

Andrea Sofiani

